



COMUNE DI
COSSATO

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

Approvato con D.C.C. n. 31 del 14/04/2004, vigente dal 6/5/2004
Modificato con D.C.C. n. ____ del 8/2/2023

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

<u>PARTE I- PREMESSA</u>	pag.
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	4
Articolo 3 – Programmazione Comunale	5
<u>PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u>	pag.
Articolo 4 – Tipologie di mercato	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	6
<u>PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI</u>	pag.
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	6
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	6
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	7
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	8
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	9
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	9
<u>PARTE IV – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI</u>	pag.
Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	9
Articolo 14 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche	10
Articolo 15 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	10
<u>PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI</u>	pag.
Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee	10
Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi	10
Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione	11

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

<u>PARTE VI- PREMESSA</u>	pag.
Articolo 19 – Aree di mercato e zone di vendita	11
Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati	11
<u>PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO</u>	pag.
Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei	11
<u>PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</u>	pag.
Articolo 22 – Orario di mercato	12
Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori	12
Articolo 24 – Tende, ombrelloni, autonegozi	12
Articolo 25 – Allineamenti e distanze	12
Articolo 26 – Blocchi reggi tenda	12

<u>PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</u>	pag.
Articolo 27 – Concessione del posteggio	12
Articolo 28 – Subingresso nel posteggio	13
Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	13
Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	15
Articolo 31 – Registro degli operatori sui mercati	15
Articolo 32 – Modalità di registrazione delle Presenze e delle Assenze	16
Articolo 33 – Decadenza della concessione di posteggio	17
Articolo 34 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	17
 <u>PARTE X – MODALITA' DI VENDITA</u>	pag.
Articolo 35 – Obblighi dei venditori	17
Articolo 36 – Attrezzature di vendita	18
Articolo 37 – Collocamento delle derrate	18
Articolo 38 – Divieti di vendita	18
Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	19
Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato	19
Articolo 41 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	19
Articolo 42 – Utilizzazione dell'acqua potabile	19
Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi	19
 <u>PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO</u>	pag.
Articolo 44 – Preposti alla vigilanza	19
 <u>PARTE XII – NORME FINALI</u>	pag.
Articolo 45 – Norme finali	20
Articolo 46 – Tasse e tributi comunali	20
Articolo 47 – Sanzioni	20

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – *PREMESSA*

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **"autorizzazione di tipo a)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per **"autorizzazione di tipo b)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Si richiamano inoltre i seguenti riferimenti normativi in materia di igiene e sanità:

- Ordinanza Ministeriale del 3/4/2002 "Requisiti igienico sanitari per il Commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"
- Determinazione dirigenziale n.90 del 9/7/2002 della Regione Piemonte "Linee guida sul Commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e ogni altro atto modificativo delle aree mercatali in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

3. In deroga alle modalità procedurali, qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione e dello spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica.

4. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre forme di manifestazioni od intrattenimenti in varia forma su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.

5. Qualora a causa di esigenze pubbliche particolari o esecuzione di lavori pubblici, che interferiscano con lo svolgimento di manifestazioni di commercio su area pubblica, nonché per limitati adeguamenti funzionali, sia necessario apportare lievi modifiche alla ubicazione delle

aree, è demandato alla Giunta Comunale assumere provvedimento per la modifica dell'assetto distributivo delle aree commerciali, previa consultazione delle categorie interessate, e nel rispetto dei diritti acquisiti.

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2. Il Comune di Cossato, subpolo così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
- **Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi**
- **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**
- **Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche**

Si rimanda agli atti di istituzione delle relative manifestazioni comunali.

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/04/2004..

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

– aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e ssmm.ii. Codice della Strada).

– A meno di 500 mt. dall'area di mercato durante lo svolgimento dello stesso

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

6. Ai sensi della D.G.R. 32/2001 l'esercizio al commercio itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere, in aree a loro riservate, direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 del predetto D. Lgs. n. 228/01, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

4. Si considerano agricoltori, agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

5. Il Comune dispone gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio (secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 114/98 e d.g.r. 32-2642/2001)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 228/01 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.

3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo su uno o più giorni della settimana, a cadenza mensile, stagionale, del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola

manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorso massimo un anno dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previa definizione delle istanze di miglioria presentate entro la data di definizione del bando da parte del Comune con apposita determinazione. Le istanze di miglioria presentate anteriormente al primo bando verranno esaminate nell'arco temporale compreso tra la conclusione del primo bando e il bando successivo. Le stesse vengono esaminate nell'ordine secondo i seguenti criteri:

- anzianità di presenza nel mercato
- in caso di parità, anzianità di iscrizione al Registro imprese
- in caso di ulteriore parità, l'ordine cronologico delle domande

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- ***l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;***
- ***l'elenco dei posteggi disponibili;***
- ***il numero che li identifica;***
- ***l'esatta collocazione di ciascuno;***
- ***le dimensioni e la superficie;***
- ***il settore merceologico di appartenenza ;***
- ***il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;***
- ***l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;***
- ***L'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio.***

4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato sullo stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo di richiedere lo scambio consensuale del posteggio, nel rispetto del settore merceologico.

6. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande, a condizione che l'istanza sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:

- a** ***ufficio competente alla gestione della pratica;***
- b** ***oggetto del procedimento;***
- c** ***persona responsabile del procedimento;***
- d** ***ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;***
- e** ***termine di conclusione del procedimento.***

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti che devono pervenire entro 15 giorni dalla richiesta.

5. I termini di cui al precedente comma 1 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

In ogni caso il termine per la conclusione non potrà essere inferiore a quello stabilito dal comma 1.

8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali e tributarie.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati con più di 30 posti banco e di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati fino a 30 posti banco. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- **la localizzazione dell'area mercatale;**
- **Il giorno di svolgimento**
- **il numero del posteggio;**
- **il settore o i settori merceologici;**
- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**

5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32–2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali e tributarie.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

a *le generalità del titolare;*

b *l'indirizzo di residenza;*

c *il tipo di autorizzazione;*

d *il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;*

e *il numero del posteggio assegnato all'operatore;*

f *il codice fiscale;*

g *la partita I.V.A.*

h *iscrizione al registro imprese*

i *anzianità di frequenza*

PARTE IV – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche (vedasi deliberazione C.C. n 30 del 14/04/2004).

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

3. In tali aree rientrano anche i posteggi singoli o gruppi di posteggi secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione di Consiglio Comunale.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali, il Comune ha destinato aree di posteggio per il settore alimentare, da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche, come previsto nella delibera di C.C. n 30 del 14/04/2004.

Articolo 15 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, sono definite le aree indicate nella delibera di C.C. n. 30 del 14/04/2004.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, purchè abbiano carattere strumentale, accessorio e non prevalente rispetto alla manifestazione principale.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge e dall'eventuale regolamento della manifestazione. Nel caso di manifestazioni non a prevalenza commerciale, l'autorizzazione può essere rilasciata agli operatori anche tramite un unico soggetto organizzatore, che abbia presentato una domanda congiunta.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.

4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo, almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili, e dall'eventuale regolamento della manifestazione.

6. In caso di domande concorrenti l'assegnazione degli spazi destinati ad autorizzazioni temporanee verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione, compatibilmente con lo spazio disponibile.

7. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali e tributarie.

8. I posteggi sono assegnati, con priorità ai titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica A o B che presentano domanda nei termini, con i criteri stabiliti dalle norme regionali e nel regolamento. In subordine agli operatori che presentano domanda di autorizzazione temporanea nei limiti numerici indicati nell'atto istitutivo. I posteggi rimasti liberi sono assegnati il giorno della manifestazione agli operatori titolari di autorizzazione A o B, che si presentino per la spunta, con i criteri previsti all'art.29 del Regolamento comunale per le aree mercatali. In subordine agli operatori che abbiano presentato domanda di autorizzazione temporanea e non abbiano ottenuto il posteggio per carenza di disponibilità.

Articolo 17 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio, tranne per quelli riservati a manifestazioni straordinarie, è quella indicata negli atti istitutivi delle aree mercatali.

2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, tende ed ombrelloni, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni nel rispetto del settore di appartenenza.

Articolo 18 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI – PREMESSA

Articolo 19 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei relativi atti istitutivi.
2. Nell'area del mercato settimanale o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto degli operatori. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, obbligatoriamente, all'interno del posteggio stesso, ad esclusione del settore alimentare, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 20 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.
2. Le norme di cui al presente titolo II si applicano ai mercati settimanali ed a tutte le altre manifestazioni di commercio su aree pubbliche, per quanto compatibili.
3. Per la disciplina dell'esercizio per il commercio su aree pubbliche nell'ambito di manifestazioni per lo spettacolo viaggiante si rimanda al relativo Regolamento Comunale.
4. È istituita una bacheca presso la struttura mercatale per la pubblicazione di comunicazioni, avvisi, planimetrie del mercato, graduatorie e orari.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – *GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO*

Articolo 22 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è stabilito dall'ordinanza del Sindaco
2. In caso di abbandono del posteggio prima dell'orario previsto dall'ordinanza del Sindaco, senza giustificati motivi, verrà conteggiata l'assenza senza diritto di rimborso alcuno oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere anticipato o posticipato al giorno precedente, o comunque secondo il calendario concordato con le Associazioni di Categoria.
4. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 23 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 24 - Tende, ombrelloni, autonegozi

1. Le coperture dei banchi di vendita dovranno avere:
 - altezza minima, sul fronte di vendita e sulle testate di linea, di mt. 2,20;
 - altezza minima, sugli altri lati, di mt. 2;
 - la sporgenza massima non deve superare il limite di 1 metro;
 - gli interspazi laterali e di schiena, di mt. 0,50, devono essere lasciati liberi da ingombri.
2. E' vietato collocare protezioni verticali sul fronte e sulla testata di vendita del posteggio occupato che possono occultare altri banchi, eccezione fatta per le protezioni da neve, pioggia ecc., realizzata in materiali trasparenti e non, e, comunque, non esterna all'area assegnata; è altresì consentito l'aggancio consensuale o l'autonomo prolungamento a mt. 2,00, tra due banchi che si fronteggiano, di tende per il riparo dal sole o dalle intemperie a condizione che tali ripari siano rimossi qualora impediscano il transito degli automezzi in mancanza di passaggi alternativi.

Articolo 25 - Allineamenti e distanze

1. E' fatto obbligo di osservare l'allineamento, le distanze tra i banchi e il fronte di vendita, che, per ragioni di uniformità vengono prescritte.
2. In particolare, si prescrive che lo stendissaggio dovrà avvenire nei limiti dell'area assegnata, a terra, a ciascun commerciante.

Articolo 26 - Blocchi reggi tenda

1. Le zavorre usate dai commercianti su aree pubbliche per reggi tenda, dovranno al termine di ogni mercato essere rimossi dall'area mercatale a cura di ciascun commerciante che ne faccia uso.
2. E' vietato l'uso di chiodi a terra per stabilizzare le tende.

PARTE IX – *REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI*

Articolo 27 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati settimanali è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, con un unico atto.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

6. Gli interessati ad ottenere concessione di posteggio nelle fiere o mercati a cadenza ultramensile, devono presentare almeno 60 gg prima dello svolgimento della manifestazione domanda in bollo nella quale oltre alle proprie generalità e codice fiscale dovranno indicare:

- Estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare
- Settore e merceologia principale trattata
- Estremi di iscrizione al registro imprese

Le domande pervenute oltre il termine non vengono considerate per la redazione della graduatoria e ad esse non viene assegnata alcuna priorità per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

La relativa graduatoria, formata dal competente ufficio comunale, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno 10 gg prima dello svolgimento della fiera cui si riferisce.

Gli operatori, che abbiano presentato valida domanda nei termini, previa convocazione potranno scegliere il posteggio in ordine alla posizione in graduatoria; in difetto agli stessi verrà assegnato d'ufficio.

Per quanto concerne la partecipazione dei produttori agricoli, ove consentito, sarà seguita la procedura di assegnazione degli altri operatori. Gli stessi vengono inseriti nella medesima graduatoria.

Articolo 28 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 29 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta) viene effettuata negli orari previsti dall'Ordinanza Sindacale.

2. Qualora il titolare di posteggio del mercato settimanale si presenti nell'area entro 30 minuti dall'inizio delle operazioni di spunta ed il ritardo sia dovuto a cause indipendenti dalla sua volontà (da giustificare immediatamente sotto forma di dichiarazione sostitutiva) dovrà rivolgersi immediatamente all'incaricato per l'assegnazione presente nell'area mercatale, che provvederà all'assegnazione del suo posteggio, se non ancora assegnato, od in subordine al primo posteggio disponibile, con precedenza rispetto ad eventuali spuntisti che non abbiano ancora ottenuto l'assegnazione, in tali casi non si applicano le sanzioni riferite agli orari previste dall'Ordinanza Sindacale.

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, negli orari previsti dall'Ordinanza Sindacale.

4. In caso di intemperie o nell'ambito di mercati domenicali e festivi le assegnazioni temporanee di cui sopra avverranno successivamente all'accorpamento degli operatori concessionari di posteggio. Tale accorpamento verrà effettuato a richiesta dei singoli operatori e sulla base della rispettiva anzianità.

5. L'assegnazione giornaliera di posteggi è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, dei seguenti criteri stabiliti dalla D.g.r. 32 – 2642 del 02/04/2001, in base alla tipologia di mercato:

- a) mercati , gruppi di posteggi e posteggi singoli già esistenti, a cadenza su uno o tutti o più giorni della settimana o del mese:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore ;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- b) nei mercati a cadenza ultramensile già esistenti:
 - soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;
 - tutti gli altri soggetti.
 - a parità di condizioni, in entrambi i casi di cui ai due punti precedenti, l'ordine di priorità è definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte e, da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita
 - maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita
- c) mercati , gruppi di posteggi e posteggi singoli di nuova istituzione, a cadenza su tutti o uno o più giorni della settimana o del mese. Per la prima volta l'assegnazione agli aventi diritto avviene nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui alla precedente lett.a) ad eccezione del maggior numero di presenze.
- d) mercati-fiere a cadenza ultramensile: per la prima volta l'assegnazione agli aventi diritto avviene nel rispetto, nell'ordine, dei criteri di cui alla precedente lett.b), ad eccezione del maggior numero di presenze.
- e) Criteri per le assegnazioni occasionali dei posteggi agli agricoltori.
 - I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui alla DGR.32/2001 Titolo III, Capo II, punto 1) lett. e) nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del minor numero di presenze sul mercato.
 - Ai fini delle assegnazioni giornaliere il comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

6. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sul ruolino di spunta e comporterà l'assoggettamento a ogni onere previsto da computarsi su base giornaliera.

7. Tale graduatoria è compilata dall'Ufficio competente sulla base delle rilevazioni effettuate dagli incaricati, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato settimanale, e non è soggetta a scadenza temporale.

8. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

9. Il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni complessive. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/i posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato, anche in caso di mancato utilizzo del posteggio fisso.

10. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno, nello stesso Comune, con la medesima autorizzazione amministrativa.

11. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre, in quanto le presenze si riferiscono alle singole autorizzazioni esibite di volta in volta

12.Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

13.La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.

14.Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

15.La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio (spunta), o qualora non esponga la merce.

16.Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.

17.Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori, seguendo le norme previste per gli "spuntisti", nel rispetto dei criteri previsti dalla D.G.R. 32-26/42 del 02/04/2001.

18.Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 30 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 31 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Attività Economiche.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- **le generalità del titolare;**
- **la tipologia merceologica consentita;**
- **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
- **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
- **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
- **la data di scadenza della concessione del posteggio.**

Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 32 – Modalità di registrazione delle Presenze ed Assenze.

- 1.** Gli incaricati all'assegnazione dei posteggi provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito nell'Ordinanza Sindacale.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali (per i mercati con cadenza su un giorno a settimana), decadono dalla concessione del posteggio.
- 3.** Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.), ferie, e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, le giustificazioni devono essere preventivamente comunicate prima del verificarsi dell'assenza.
- 4.** In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, ma comunque non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'assenza.
- 5.** L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
- 6.** Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società qualora venga prodotta delega.
- 7.** La sostituzione del titolare dell'autorizzazione, a mezzo di incaricati (non dipendenti o familiari) può avvenire solo nei seguenti casi eccezionali: malattia, incidente, lutto. La giustificazione della sostituzione deve essere comprovata da idonea documentazione, da inoltrare al Comune entro 5 gg dal verificarsi dell'evento. Il delegato dovrà essere munito di dichiarazione di delega comprovante il titolo alla sostituzione, sottoscritta dal delegante ed accompagnata da copia del documento d'identità di quest'ultimo. Nella dichiarazione deve essere indicato il periodo di sostituzione. Il periodo non dovrà superare i 2 mercati consecutivi.
- 8.** Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
- 9.** Prima delle operazioni di Spunta, qualora venga richiesto dagli operatori commerciali presenti, è consentito l'accorpamento dei banchi presenti, a partire dall'area adiacente al mercato coperto.
- 10.** Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
- 11.** Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
- 12.** Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.
- 13.** In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D. Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

14. Nell'ambito di fiere o manifestazioni di commercio su aree pubbliche con cadenza superiore alla mensile non possono essere considerate le assenze giustificate, in quanto per presenze effettive in un'a fiera si intendono il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Articolo 33 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi per ciascun anno, l'Ufficio Attività Economiche provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

3. In caso di mancato pagamento di canoni o tasse dovuti, alla scadenza prevista, il Comune ne dà avviso ai diretti interessati concedendo il termine di 10 giorni per l'estinzione del debito e la presentazione delle ricevute di versamento. Scaduto tale termine e accertato il mancato pagamento il Comune provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

Articolo 34 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 35 – Obblighi dei venditori

1. Gli operatori titolari di posteggio, o che abbiano ottenuto l'assegnazione temporanea giornaliera (spunta), sono tenuti all'apertura del banco di vendita ed all'esposizione delle merci in vendita, entro gli orari previsti dall'Ordinanza Sindacale. In difetto, salvo il ricorrere di gravi motivi debitamente comprovati, verrà conteggiata l'assenza e saranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 47.

2. I venditori devono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

3. I venditori devono curare la pulizia personale e tenere un comportamento riguardoso verso il pubblico.

4. I venditori devono porre in essere tutte le misure necessarie per il rispetto delle norme previste dal regolamento per l'igiene degli alimenti, riguardante il divieto agli acquirenti di toccare le derrate alimentari prima dell'acquisto delle medesime.

5. I venditori devono chiudere, al termine delle operazioni di vendita, i pozzetti attrezzati e lasciare nel modo previsto eventuali altri apparecchi tecnologici presenti nell'area mercatale.

6. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

7. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali. Le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune

devono essere esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, entro il mercato successivo, ad eccezione delle manifestazioni a cadenza ultramensile, per le quali l'esibizione deve essere contestuale all'assegnazione del posto.

8. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

9. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

10. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata, secondo le disposizioni vigenti.

11. Gli automezzi che accedono al mercato devono essere mantenuti in funzione per il tempo strettamente necessario all'occupazione dei posteggi. Gli automezzi che hanno necessità di mantenere in funzione i motori, a veicolo fermo, per la sistemazione delle attrezzature, o altre manovre indispensabili per le caratteristiche dell'automezzo, devono adottare un dispositivo per lo scarico in altezza delle emissioni dei gas, ad una altezza non inferiore ai tre metri. E' assolutamente vietato mantenere accesi i motori oltre il tempo strettamente indispensabile alle manovre di allestimento.

Articolo 36 – Attrezzature di vendita

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo (anche con mezzi di amplificazione), richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

3. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.

Articolo 37 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,60.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

4. La merce, esclusi i generi alimentari, dovrà essere posta ad almeno mt. 0,30 dal suolo, ad eccezione delle terraglie, articoli casalinghi, articoli per l'agricoltura, calzature e fiorai, per i quali è consentita la posa sul suolo stradale.

Articolo 38 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80. Le caratteristiche dei banchi di vendita (costruzioni stabili, negozi mobili e banchi temporanei) devono comunque essere conformi alle norme igienico sanitarie citate all'art.1 del presente Regolamento.

Articolo 39 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali, esclusi i prodotti ittici; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 40 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 41 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti sono a totale carico degli operatori. Il consumo e la manutenzione sono a carico del Comune, ad eccezione dei box.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.
4. E' vietato l'uso di generatori a scoppio.

Articolo 42 - Utilizzazione dell'acqua potabile

1. Gli allacciamenti agli impianti tecnologici e il consumo sono a totale carico degli utenti dei settori interessati in funzione delle presenze sul mercato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo di acqua.

Articolo 43 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati, fatte salve le responsabilità verso terzi.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 44 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono gli appartenenti alla Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - ***sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;***
 - ***gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;***
 - ***rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;***
 - ***far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);***
 - ***far osservare il rispetto del presente Regolamento.***

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 45 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 46 – Canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico – canone mercatale

1. Per l'applicazione del canone relativo all'occupazione delle aree e degli spazi destinati all'esercizio del commercio su area pubblica si rimanda al vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

2. Gli assegnatari dei posti giornalieri devono provvedere al pagamento del canone di cui al precedente comma entro l'evento mercatale settimanale successivo tramite il sistema di pagamento pagoPA. In caso di mancato pagamento entro detto termine, l'operatore non potrà partecipare all'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi (spunta) sino ad avvenuta corresponsione della somma dovuta.

Articolo 47 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3. Chiunque violi le disposizioni previste dagli artt. 24, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 41, 42, ad eccezione delle violazioni per le quali il D.Lgs. 114/98 od altre leggi e regolamenti prevedano sanzioni specifiche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 600,00.

4. Chiunque violi le disposizioni previste dall'art. 32 comma 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

5. Chiunque violi le prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di polizia Municipale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

6. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

8. Le sanzioni riferite agli orari sono stabilite nella relativa ordinanza sindacale.

9. Per quanto non espresso dal presente Regolamento in tema di sanzioni si rimanda alla normativa vigente.